

STUDIO ANDRETTA & PARTNERS
MAURO O. ANDRETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

Contabilità & Bilancio
Finanza Aziendale & Agevolata
Controllo di Gestione
Consulenza Societaria e Contrattuale
Anatocismo
Società Sportive ed Enti non profit
Valutazione d'Azienda
Formazione Professionale
Internazionalizzazione delle imprese
Advisoring in operazioni di PPP

Presentazione modello EAS in caso di variazione dei dati degli Enti non profit

Il modello Eas è un prospetto che contiene in particolare 38 punti da compilare relativi ai dati rilevanti ai fini fiscali che il legale rappresentante delle associazioni deve compilare e inviare all'Agenzia delle Entrate. L'associazione che non presenta il modello Eas rischia di perdere le agevolazioni fiscali, e in pratica, rischia di essere considerata come un ente commerciale. Recentemente è stata concessa la possibilità di sanare la presentazione in ritardo del modello Eas, versando una sanzione di 258 euro (se vi sono però verifiche fiscali in corso non può più sanare la propria posizione). Attraverso i dati del modello Eas, l'Amministrazione Finanziaria raccoglie una serie di dati sulle associazioni, utili anche a pianificare i controlli fiscali.

Il Modello EAS Tramite il **modello Eas** gli enti associativi devono comunicare all'Agenzia delle Entrate il possesso delle condizioni per l'applicazione delle norme fiscali agevolative. Il modello dati rilevanti ai fini fiscali relativi agli enti associativi è stato approvato con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2.9.200.

È l'art. 30, co. 1, 2, 3 e 3 bis, D.L. 185/2008, conv. con modif. dalla L. 2/2009, ha introdotto a carico degli enti associativi, che usufruiscono di una o più **agevolazioni** contenute nell'art. 148, D.P.R. 917/1986, e di quelle di cui all'art. 4, co. 4, secondo periodo e 6, D.P.R. 633/1972 (non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi e Iva di corrispettivi, quote e contributi), l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate dati e notizie rilevanti a fini fiscali.

Cosa è il modello EAS

Il modello Eas è uno **strumento antielusivo** necessario per acquisire una più ampia informazione e conoscenza del mondo associativo e dei soggetti assimilati, **sotto il profilo fiscale**, con l'obiettivo primario di tutelare le vere forme associazionistiche incentivate dal legislatore e, conseguentemente, di isolare e contrastare l'uso distorto dello strumento associazionistico.

Chi sono i soggetti interessati

I soggetti che possono essere interessati alla presentazione del **modello Eas** si suddividono nel seguente modo:

- _ soggetti obbligati;
- _ soggetti ammessi alla compilazione semplificata;
- _ soggetti esonerati.

Soggetti obbligati

Gli enti che devono compilare il modello Eas **in tutte le sue parti** sono:

- _ gli enti associativi di natura privata, senza personalità giuridica, che svolgono solo attività istituzionale ricevendo quote associative erogate dai loro soci;
- _ enti associativi di natura privata, senza personalità giuridica, che svolgono attività commerciale.

STUDIO ANDRETTA & PARTNERS
MAURO O. ANDRETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

Contabilità & Bilancio
Finanza Aziendale & Agevolata
Controllo di Gestione
Consulenza Societaria e Contrattuale
Anatocismo
Società Sportive ed Enti non profit
Valutazione d'Azienda
Formazione Professionale
Internazionalizzazione delle imprese
Advisoring in operazioni di PPP

Compilazione semplificata

La C.M. 29.10.2009, n. 45/E ha consentito una modalità di **compilazione semplificata** per alcune tipologie di enti associativi.

Soggetti ammessi alla compilazione semplificata

Gli enti **associativi obbligati a compilare parzialmente** il modello Eas in quanto, trattandosi di associazioni **già iscritte a determinati registri, elenchi o albi**, per le quali l'Amministrazione pubblica può ottenere gran parte delle informazioni richieste nel modello sono:

- _ associazioni di **promozione sociale** iscritte nei registri di cui all'art. 7, L. 383/2000;
- _ organizzazioni di **volontariato** iscritte nei registri di cui all'art 6, L. 266/1991 che svolgono attività commerciali e produttive marginali, diverse da quelle individuate dal D.M. 25.5.1995;
- _ associazioni e società **sportive dilettantistiche** (diverse da quelle esonerate) iscritte nel registro del **Coni**;
- _ associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della **personalità giuridica** (iscritte nei registri tenuti da Prefetture, Regioni o Province autonome);
- _ associazioni **religiose** riconosciute dal Ministero degli Interni (svolgenti in via preminente attività di religione e di culto);
- _ associazioni riconosciute dalle **confessioni religiose** con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- _ **partiti e movimenti politici** tenuti alla rendicontazione per ottenere i rimborsi per le spese elettorali o che abbiano presentato liste alle ultime elezioni del Parlamento europeo o nazionale;
- _ associazioni **sindacali** e di categoria rappresentate nel **Cnel**;

- _ associazioni di **tutela e rappresentanza** degli interessi di categoria derivante da disposizioni normative o da partecipazioni presso Amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale;
- _ **articolarioni territoriali e/o funzionali** delle associazioni sindacali e di categoria;
- _ **enti bilaterali** costituiti dalle associazioni sindacali e di categoria;
- _ **patronati** che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;
- _ associazioni riconosciute di **ricerca scientifica** destinatarie di determinati provvedimenti agevolativi (art. 14, D.L. 35/2005, conv. con modif. dalla L. 80/2005, e art. 1, co. 353, L. 266/2005);
- _ associazioni **Onlus parziali** (art. 10, co. 9, D.Lgs. 460/1997), se hanno natura di enti associativi e fruiscono, per le attività diverse da quelle istituzionali di cui all'art. 10, co. 1, lett. a) D.Lgs. 460/1997, delle agevolazioni previste dagli artt. 148, D.P.R. 917/1986 e 4, D.P.R. 633/1972.

Sono **Onlus parziali** gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, co. 6, lett. e), L. 287/1991, le cui finalità assistenziali siano ricomprese dal Ministero dell'Interno.

L'Agenzia delle Entrate **può acquisire ulteriori dati** desumibili dai registri nei quali le sopra citate associazioni **sono iscritte**, secondo modalità che saranno definite di comune accordo con gli organi depositari dei registri stessi nonché con l'Agenzia delle Onlus, inoltre

STUDIO ANDRETTA & PARTNERS
MAURO O. ANDRETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

Contabilità & Bilancio
Finanza Aziendale & Agevolata
Controllo di Gestione
Consulenza Societaria e Contrattuale
Anatocismo
Società Sportive ed Enti non profit
Valutazione d'Azienda
Formazione Professionale
Internazionalizzazione delle imprese
Advisoring in operazioni di PPP

in relazione ai dati non desunti dai predetti registri, la stessa Agenzia, d'intesa con l'Agenzia delle Onlus e sentito il Forum del terzo settore, può inoltrare, specifiche richieste alle singole associazioni oppure alle strutture centrali di appartenenza cui le associazioni interessate abbiano conferito apposito mandato.

Soggetti esonerati

Non hanno l'obbligo di invio del modello Eas gli enti associativi che sono:

- _ esonerati per espressa previsione normativa (art. 30, D.L. 185/2008);
- _ esclusi per mancanza dei presupposti di legge.

In particolare, sono esonerate:

- _ le **associazioni di volontariato** regolarmente iscritte ai registri del volontariato di cui alla L. 266/1991 che svolgono solo attività istituzionali, oppure che non svolgono attività commerciali e produttive al di fuori di quelle marginali individuate dal D.M. 25.5.1995;
- _ le **associazioni pro-loco** che hanno optato per il regime previsto dalla L.398/1991. *La C.M. 9.4.2009, n. 12/E ha chiarito che le associazioni proloco che non hanno optato per la L. 398/1991, oppure che hanno superato il limite dei ricavi commerciali di € 250.000 annuali, sono tenute a compilare ed inviare il modello;*
- _ le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) in possesso dell'iscrizione al Registro telematico delle associazioni sportive rilasciato dal Coni con certificato in corso di validità, e non svolgenti attività commerciale, né decommercializzata.

Sono tenute alla comunicazione del modello Eas le **associazioni sportive dilettantistiche** che:

- _ oltre all'attività sportiva dilettantistica riconosciuta dal Coni, **effettuano cessioni di beni** (es. somministrazione di alimenti e bevande, vendita di materiali sportivi e gadget pubblicitari) e **prestazioni di servizi** (es. prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazioni) **rilevanti ai fini dell'Ires e dell'Iva;**
 - _ effettuano **operazioni strutturalmente commerciali**, anche se non imponibili ai fini Ires e Iva, ai sensi dell'art. 148 co. 3, D.P.R. 917/1986 e dell'art. 4 co. 4, D.P.R. 633/1972.
- Sono in pratica tenute alla trasmissione del modello Eas tutte le associazioni sportive dilettantistiche che, a fronte delle prestazioni rese nell'ambito di attività strutturalmente commerciali, **percepiscono corrispettivi specifici**, a nulla rilevando la circostanza che detti corrispettivi vengano eventualmente qualificati come contributo o quota associativa.

Non sono inoltre tenuti all'invio del modello Eas:

- _ gli enti che **non hanno natura associativa** (es. le fondazioni);
- _ gli enti di **diritto pubblico** (il modello Eas deve essere fatto unicamente dalle associazioni di carattere privato);
- _ gli enti destinatari di una **specifica disciplina fiscale** (es. i fondi pensione);
- _ gli enti associativi commerciali;
- _ le Onlus;
- _ le Onlus di diritto ossia le organizzazioni non governative (riconosciute ai sensi della L. 49/1987), le organizzazioni di volontariato (che svolgono esclusivamente attività commerciali e produttive marginali) e le cooperative sociali di cui alla L. 381/1991.

La presentazione del Modello

STUDIO ANDRETTA & PARTNERS
MAURO O. ANDRETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

Contabilità & Bilancio
Finanza Aziendale & Agevolata
Controllo di Gestione
Consulenza Societaria e Contrattuale
Anatocismo
Società Sportive ed Enti non profit
Valutazione d'Azienda
Formazione Professionale
Internazionalizzazione delle imprese
Advisoring in operazioni di PPP

Il modello per la trasmissione dei dati, denominato "**modello Eas**", deve essere inviato, entro **60 giorni** dalla data di costituzione degli enti.

In particolare

Per un ente di nuova costituzione:

_ **entro 60 giorni dalla data di costituzione.**

Per la variazione delle risposte fornite nel modello Eas inviato precedentemente:

_ **entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la modifica dei dati medesimi.**

Perdita dei requisiti previsti dalla normativa tributaria:

_ **entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti, compilando l'apposita sezione.**

Con riferimento alla **variazione** delle risposte fornite in un modello Eas precedente, **non costituisce modifica da comunicare** la variazione degli **aspetti quantitativi** riferiti a:

_ l'ammontare dei ricavi derivanti da effettuazione di sponsorizzazioni e pubblicità (punto 20 del **Modello**);

_ l'ammontare dei costi sostenuti per pubblicità per autopromozione (punto 21 del **Modello**);

_ l'ammontare delle raccolte pubbliche di fondi (punto 33 del **Modello**);

_ l'ammontare delle entrate complessive (punto 23 del **Modello**);

_ il numero degli associati (punto 24 del **Modello**);

_ l'ammontare delle erogazioni liberali (punto 30 del **Modello**);

_ l'ammontare dei contributi pubblici (punto 31 del **Modello Eas**).

Modalità di presentazione

Il modello Eas deve essere presentato all'Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica, con due alternative:

_ direttamente da parte dell'ente associativo, se ha accesso ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;

_ avvalendosi di un intermediario abilitato dall'Agenzia delle Entrate.

L'intermediario abilitato deve rilasciare al contribuente, al momento del ricevimento del modello Eas o della presa in carico della sua compilazione, **l'impegno a trasmettere in via telematica il modello in oggetto**, redatto in forma libera, datato e sottoscritto dall'intermediario stesso.

L'invio del modello Eas e il possesso dei requisiti fiscali previsti dal D.P.R. 917/1986 sono condizione necessaria per continuare a beneficiare delle agevolazioni fiscali consistenti nella decommercializzazione delle attività di cui all'art. 148, D.P.R. 917/1986 e dell'art. 4, D.P.R. 633/1972.

Tardiva presentazione del modello

La **tardiva presentazione del modello Eas** rispetto al termine previsto può essere regolarizzata versando una sanzione pari a euro 258.

Il modello Eas non va ripresentato salvo il caso in cui i dati precedentemente comunicati siano variati.

Remissione "in bonis"

L'istituto della remissione in bonis, introdotto dall'art. 2, co. 1, D.L. 16/2012 (entrato in vigore dal 2.3.2012) è una particolare forma di sanatoria volta ad evitare che mere

STUDIO ANDRETTA & PARTNERS
MAURO O. ANDRETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

Contabilità & Bilancio
Finanza Aziendale & Agevolata
Controllo di Gestione
Consulenza Societaria e Contrattuale
Anatocismo
Società Sportive ed Enti non profit
Valutazione d'Azienda
Formazione Professionale
Internazionalizzazione delle imprese
Advisoring in operazioni di PPP

dimenticanze relative a comunicazioni o, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti nei termini, **precludano al contribuente la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi fiscali opzionali.**

Per regolarizzare le proprie dimenticanze il contribuente, in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norme di riferimento, deve:

– effettuare la comunicazione o eseguire l'adempimento richiesto entro il **termine di presentazione della prima dichiarazione utile**, ovvero della prima dichiarazione dei redditi/Iva che scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione o eseguire l'adempimento stesso;

– **versare contestualmente, con il mod. F24, la sanzione di e 258** (la sanzione non può essere compensata e non può essere oggetto di ravvedimento), utilizzando il **codice tributo 8114** e "anno di riferimento" l'anno per il quale si effettua il versamento.

È possibile regolarizzare la violazione se non già contestata, ovvero non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui il soggetto abbia avuto formale conoscenza relativi ai benefici fiscali od opzionali.

(Fonte F.F.)